

Principi per la determinazione dei compensi per i membri del Comitato centrale

Visto l'art. 12, cifra 10 dello Statuto della FSS e tenuto conto del fatto che, conformemente alle prescrizioni della ZEWO, i funzionari della FSS a titolo onorario sono tenuti a prestare 100 ore lavorative gratuite, l'Assemblea dei delegati delibera:

1 Oggetto e terminologia

- 1.1 I presenti principi disciplinano la determinazione dei compensi che vengono corrisposti ai membri del Comitato centrale della FSS come retribuzione per il lavoro prestato o rimborso di spese in relazione a tale lavoro.
- 1.2 Le indennità rappresentano il compenso per lo svolgimento di compiti che superano il lavoro prestato a titolo volontario.
- 1.3 Il rimborso dei costi e delle spese copre le spese in relazione ai compiti da svolgere.

2 Principio fondamentale

- 2.1 Le indennità giornaliere e le tariffe per il rimborso spese, che il Comitato centrale ha previsto per altri organi e commissioni della FSS¹, valgono anche per i membri del Comitato centrale, sempre che questo non decida diversamente, nel quadro dei principi seguenti.

3 Principi per la determinazione dell'indennità per la Presidentessa o il Presidente centrale

- 3.1 La Presidentessa ovvero il Presidente centrale può ricevere a titolo di indennità per la direzione di assemblee, conferenze e riunioni, come pure per compiti al di fuori di tali attività un'indennità giornaliera che può ammontare al massimo al 150% dell'indennità giornaliera prevista dal Comitato centrale per i formatori OC FSS.
- 3.2 Al posto delle indennità giornaliere il Comitato centrale può concordare con la Presidentessa ovvero il Presidente centrale un forfait annuo, in base al prevedibile volume di lavoro.

¹ v. OC 271
100/07/154/03

4 Principi per la determinazione dell'indennità per le vicepresidentesse o i vicepresidenti e gli altri membri del Comitato centrale

- 4.1 Il Comitato centrale può prevedere che le vicepresidentesse ovvero i vicepresidenti come pure gli altri membri del Comitato centrale ricevano, oltre alle indennità giornaliere per riunioni, conferenze, ecc., anche un'indennità per i loro compiti supplementari.
- 4.2 L'indennità supplementare per giorno lavorativo non può essere superiore all'indennità giornaliera per i formatori OC FFS.
- 4.3 Al posto di indennità giornaliera il Comitato centrale può corrispondere importi forfetari annui, basandosi sul volume di lavoro previsto.
- 4.4 Il Comitato centrale può stabilire che in caso di interventi durante i giorni feriali a titolo di compensazione della perdita di guadagno venga versato anche un forfait giornaliero pari a un'indennità giornaliera per formatori OC FFS.

5 Rimborso di costi e spese

- 5.1 I rimborsi di costi e spese coprono gli importi effettivi.
- 5.2 Il Comitato centrale può stabilire che in caso di interventi durante giorni feriali venga versata un'indennità giornaliera a copertura dei costi professionali.


6 Disposizioni finali

- 6.1 I presenti principi per la determinazione dei compensi per i membri del Comitato centrale sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati della FSS del 16.06.07 a Martigny.

Essi entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007.

Martigny, 16 giugno 2007

Federazione svizzera dei samaritani



Monika Dusong
Presidentessa centrale

Kurt Sutter
Segretario centrale